



LEGAMBIENTE VERONA

AL PRESIDENTE DELLA
PROVINCIA DI VERONA
Via Santa Maria Antica, 1
37121 VERONA

Verona, 14 gennaio 2008

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PIANO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA PROVINCIA DI VERONA – ADOTTATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 41 DEL 26 SETTEMBRE 2007.

Il sottoscritto Lorenzo Albi, Presidente della Legambiente Verona con sede in Verona Via Bertoni, 4, con riferimento al Piano per la gestione dei rifiuti della Provincia di Verona presenta le seguenti osservazioni:

Premessa

Il Piano è di difficile lettura per la scelta curiosa di ricorrere a una insolita definizione di parametri e definizioni della produzione di Rifiuti nei differenti capitoli; le definizioni relative alle tipologie di Rifiuti di cui al capitolo 1 e 2 non trovano riscontro con quelli usati nel capitolo 5, né con la terminologia utilizzata nei Documenti Regionali di ORR e Regione.

Capitolo 1 e 2:

Lo stato di fatto nel 2004: Viene specificato nel Capitolo 1 che i Rifiuti Primari (RP) sono l'insieme dei Rifiuti Urbani ed Industriali. Tuttavia la situazione al 2004 cita come RP 418.00 t/a un dato quindi relativo al flusso derivante dai Rifiuti Urbani, in linea con le rilevazioni dell'Osservatorio Regionale Rifiuti (ORR).

Smaltimento di Rifiuti: L'accostamento tra Rifiuti Urbani e Rifiuti Industriali è improprio dato che nel capitolo dedicato alla normativa viene ricordato che la Provincia ha compiti di pianificazione inerenti ai soli rifiuti urbani. Vi sono diverse imprecisioni nella determinazione delle quantità smaltite nel 2004. Da un lato (vedi pagina 10) si quantificano i Rifiuti Residui in 233.000 t/a pari a 638 t/G mentre successivamente (pagina 11) si afferma che il rifiuto residuo da destinare a smaltimento è pari a 680 t/G¹. Nella tabella di pagina 12 si parla invece di RSU pari a 642 t/G. Si chiede di motivare tali differenze e individuare il valore corretto.

Nell'elaborazione dello scenario C si prevede il passaggio della Raccolta Differenziata Provinciale dal 41% al 66%. A tale proposito si citano esperienze del Nord Europa, del Nord America e Australia tralasciando diverse esperienze della Regione Veneto che da tempo hanno raggiunto tale risultato su base di Ambito e in 2-3 anni, tempi decisamente inferiore ai 15 anni prospettati dal Piano. Vengono inoltre ignorate numerose indagini Nazionali (APAT, APAT, Federambiente) e Regionali (vedi i Report sui Rifiuti del ORR) che legano chiaramente i risultati della Raccolta Differenziata alla scelta di specifici modelli di Raccolta

¹ G sta per giorno

dei Rifiuti Urbani. Su questo punto il Piano non tiene minimamente conto delle evidenze numeriche e statistiche prodotte in ambito Regionale. La produzione nel 2004 di RU residuo (RR) è stimata in 422t/G.

Dalla figura di pagina 13 si vede chiaramente come l'aumento della RD dia un contributo significativo all'autosufficienza Provinciale per lo smaltimento; le quantità da smaltire passano da 640 a ca 425 t/G con una RD pari al 65%. Ci si chiede perché il Piano preveda di raggiungere tale risultato di RD nell'arco di 15 lunghi anni?

Nell'elaborazione dello scenario D manca la tabella a cui fa riferimento il testo (vedi pagina 16, secondo paragrafo). Lo scenario non è quindi concretamente valutabile anche perché una costante riduzione dei rifiuti avviene – secondo la letteratura di settore – nel momento in cui si applicano modelli di raccolta spinti dei rifiuti e mediante applicazione di strumenti tariffari che realizzano il principio “chi inquina – paga”.

Per quanto riguarda gli scenari E1 ed E2 (incenerimento con letto fluido o griglia) si ritiene che il dato fornito sia non-completo; andrebbero quantificate oltre alle ceneri da incenerimento anche le quantità di rifiuto secco selezionato e non incenerito oltre alle ceneri volatili; il rifiuto secco non incenerito non viene quantificato in tale sede ma andrebbe comunque conferito in discarica (per rifiuti Speciali). Anche in questo caso manca una tabella a supporto dei risultati previsti/ipotizzati.

Le Azioni dell'Amministrazione (capitolo 4)

Del tutto carente e senza una strategia complessiva appaiono le azioni delineate: manca in particolare qualsiasi riferimento alla strategia di raccolta dei rifiuti, all'estensione e potenziamento delle raccolte differenziate, all'applicazione di strumenti tariffari in grado di promuovere maggiormente la separazione del flusso dei rifiuti di provenienza non-domestica da quella domestica (de-assimilazione). Nel capitolo non viene indicata una sola azione concreta, correlata all'incremento degli obiettivi di differenziazione (63%) che il Piano dichiara di volere raggiungere nel 2012 (vedi cap. 5 pagina 27).

Le buone esperienze di gestione del RU ottenute in diversi ambiti di eccellenza del Nord-Italia, mostrano invece che tali obiettivi gestionali sono concretamente realizzabili a patto di coniugare efficacemente: sistemi di raccolta, informazione ed educazione mirata, presenza di un Ente Pubblico che norma e controlla la regolare esecuzione dei Servizi.

Non si comprende infine il riferimento alla necessità di promuovere la ricerca di tecnologie di trattamento “a freddo” per l'inertizzazione dei rifiuti”; se il Piano intende riferirsi al Trattamento Meccanico Biologico dei RU² è necessario osservare che si tratta di tecnologie ormai collaudate ed applicate su larga scala sia in ambito Nazionale che dell'UE; avremmo preferito che gli estensori del Piano valutassero concretamente tali tecnologie al momento dell'individuazione della Proposta di Piano, per colmare e completare l'impiantistica per il pre-trattamento del RU residuo.

La Proposta di Piano (capitolo 5)

Rifiuti Urbani: In merito agli indirizzi di Piano (elencati a pagina 27 punti da 1 a 5) i dati delineati nei primi punti del capitolo individuano le seguenti quantità:

² RU Rifiuti Urbani

Produzione annua Rifiuti Urbani	t/a		430.000
Rifiuto Residuo (post differenziazione)	t/a	anno 2006	250.000
		anno 2012	160.000
PCI Rifiuto Residuo	kJ/kg		19000 - 24000
Capacità residuale scarica	m ³	835.000 pari a t	900.000

La quantità di RU residuo per l'anno 2012 è in linea con le assunzioni fatte per l'anno 2012 nello scenario C del capitolo 1 del Piano.

punto 1 e 2: con 160.000 t/a di Rifiuti Residuo si individua uno scenario di RD del 63% nel 2012. Tale risultato - allo stato attuale delle esperienze di gestione dei RU in Italia - è raggiungibile a patto di massimizzare l'adesione alla raccolta di tipo secco/umido con circuiti di raccolta porta a porta; in mancanza di tale indirizzo strategico sarà necessario prevedere una sistematica selezione meccanica del RU indifferenziato raccolto (che però può contribuire per 4% a detta di quanto affermato dallo stesso Piano nel capitolo 1 relativamente al trattamento meccanico previsto a Ca del Bue).

Non è chiaro nella formulazione del testo se il quantitativo di RU residuo viene ottenuto a valle della Raccolta Differenziata oppure a valle anche di operazioni di selezione meccanica. E' comunque evidente la mancanza di indirizzi specifici per raggiungere tale obiettivo, dal punto di vista dei modelli di raccolta, della scelta di strategie di assimilazione/de-assimilazione dei Rifiuti Speciali (RS) della massimizzazione delle Raccolte Differenziate sulla base degli eccellenti casi di virtuosismo regionale.

Dal percorso in 7 punti che l'Amministrazione ritiene realizzabile emergono le seguenti considerazioni (pagina 27 seconda parte):

Nelle punto 1 delle ipotesi ritenute valide dall'amministrazione Provinciale si legge che *l'impianto di Ca del Bue "debba essere in grado di termovalorizzare sia RSU sia non meglio specificati rifiuti termovalorizzabili. Si chiede alla Provincia di specificare la tipologia di "rifiuti termovalorizzabili" diversi dai RSU a cui fa riferimento nel Piano, utilizzando la terminologia e le definizioni delle Leggi Nazionali e Regionali vigenti.*

Appare inoltre assurdo che la scelta relativa a modalità e quantità da incenerire vengano demandate dal Piano) al gestore e non siano definite dall'Autorità Pubblica con competenza in materia.

La richiesta (vedi punto 2)_che *"la tariffa di incenerimento non sia superiore a quella di conferimento in discarica"* è di per se assurda dato che sembra voler suggerire che i criteri di scelta sono prima economici che ambientali; chiediamo all'Amministrazione Provinciale di chiarire cosa intenda per conferimento in discarica: il conferimento del RU tal quale, dopo trattamento Meccanico Biologico, per RU residuo e se residuo da quali tipologie di circuiti di raccolta (porta a porta, con cassonetto stradale)?

Relativamente all'autosufficienza dell'impiantistica di smaltimento si chiede alla Provincia di specificare che tale autosufficienza sia relativa ai flussi di RSU previsti nel Piano e soltanto in minima parte a RS; per questi ultimi si chiede di specificare nel Piano una quantità massima annua, espressa sia in termini assoluti (t/a) che relativi (%) sul totale dei rifiuti smaltiti negli impianti Provinciali.

L'ipotesi di realizzare un impianto di incenerimento con l'obiettivo di intercettare rifiuti extra-provinciali viene rigettato a priori (vedi punto 2). Si chiede inoltre che venga inserita e specificata nel Piano la quota di capacità massima di RSU/RU residui che si intende poter avviare ad incenerimento proveniente da eventuali conferimenti da altri ATO del Veneto per mutua assistenza in momenti di emergenza di tali ambiti.

La proposta di gestione della fase transitoria di cui al secondo paragrafo di pagina 28 appare del tutto irragionevole: demandare alle società private incaricate di eseguire un servizio di raccolta e trasporto di RU di individuare autonomamente siti extra-Provinciali per l'incenerimento dei rifiuti è in evidente contrasto con la privativa Comunale sulla destinazione (ed il costo) del trattamento dei RU. Lo smaltimento extra-Provinciale avviene secondo specifiche autorizzazione Regionale.

Scenario transitorio e futuro (pagina 29): Si chiede di specificare e correggere quanto affermato nel Piano e stabilire che l'impianto di Ca del Bue debba minimizzare le quantità di rifiuto urbano (il testo parla genericamente di rifiuti) ai fini della produzione di CDR; la richiesta di massimizzazione dei conferimenti contraddice gli obiettivi di prevenzione e riduzione stabiliti in tutte le norme sui Rifiuti dell'UE ed Italiane.

Le quantità di conferimento medie all'impianto di CdB sono espresse in t/die mentre i dati di produzione di RU residui previsti a pagina 27 del Piano in t/gg; 1anno = 312 die:

Ca del Bue	t/die	t/a
Quantitativo autorizzato	500	156.000
Trattamento fino a fine 2008	300	93.600
Trattamento dal 2009	450	140.400

La tabella di pagina 31 rappresenta la sintesi delle considerazioni e degli indirizzi del Piano; la tabella è di difficile lettura e non vi sono spiegazioni dettagliate che indichino come sono determinati i quantitativi delle diverse voci/righe.

Dalla tabella di pagina 31 si evince che il quantitativo Provinciale da avviare a smaltimento nel 2012 è pari a 750t/die (somma di 190 t/d a Legnago + 560 t/die a Ca del Bue) pari a 234.000 t/a quindi ben maggiore dei 160.000 t/a (obiettivo di Rifiuto Residuo post differenziazione) di cui a pagina 27; si chiede di motivare questa differenza. Non dovevano essere applicati gli scenari di cui al capitolo 1?

Nell'ipotesi – viceversa - di dovere avviare ad trattamento effettivamente 160.000 t/a nel 2012 pari a 513 t/die lo scenario dell'impiantistica provinciale determinerebbe una potenzialità di Ca del Bue di 323 t/die, quindi decisamente inferiore alle 500 t/die pianificate, alla luce della capacità di pre-trattamento di Legnago (vedi calcoli della tabella a pag 31); si chiede di rivedere il Piano alla luce di queste contraddizioni.

		t/a	t/die
Rifiuto Residuo (post differenziazione)	Pag 27	160.000	513
RSU bacino utenza Legnago	Tab pag 31	59.280	190
RU secchi resto Provincia escluso spazzamento e ingombranti		100.720	323

La scomparsa dei quantitativi di scarto secco e umido dalla tabella a pag 31 (relativamente a Ca del Bue) a partire dall'anno 2011 va spiegata nel dettaglio, insieme ad una spiegazione che agevoli la lettura della tabella. L'incenerimento riduce i volumi dei materiali inceneriti e solo

in misura secondaria il peso. Che fine ha fatto il 70% dei rifiuti conferito, quali sono le destinazioni delle ceneri leggere del sistema di abbattimento dei fumi, delle acque di processo che non vengono menzionate in tale tabella?

Richiesta di stralcio dal piano delle previsioni per i rifiuti industriali

La Legge regionale n. 3 del 2000 “Nuove Norme in Materia di Gestione dei Rifiuti” all’art. 6 indica le competenze delle Province:

“Art. 6 - Competenze delle Province.

1. Le competenze delle province, nel quadro dell’ordinamento statale e, in particolare, dell’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, e delle funzioni ad esse delegate dalla presente legge, consistono in:

a) predisposizione ed aggiornamento dei piani per la gestione dei rifiuti urbani relativi ai territori di propria competenza, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997;

b) approvazione dei progetti, e loro eventuali modifiche, relativi a:

1) impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani, individuati negli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/1997, previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, ad eccezione degli impianti per l’incenerimento dei rifiuti, o per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2 nonché degli impianti per rifiuti definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale come tattici di cui al medesimo articolo 4, comma 1 lettera f) numero 2 bis; (5)

2) discariche di seconda categoria tipo A di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984;

3) impianti per il recupero di rifiuti speciali, individuati all’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), numero 2;

4) centri di raccolta per la messa in sicurezza, per la demolizione, per il recupero di materiali e per la rottamazione di veicoli a motore e loro parti di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 22/1997;

5) operazioni di stoccaggio di rifiuti, individuate al punto D 15 dell’allegato B ed al punto R 13 dell’allegato C al decreto legislativo n. 22/1997, realizzate nel luogo di produzione per i rifiuti ivi prodotti o per rifiuti prodotti anche in altri impianti o stabilimenti, purché appartenenti alla medesima impresa, fermo restando l’esonero dall’approvazione ed autorizzazione per i depositi temporanei di cui all’articolo 6, lettera m) del decreto legislativo n. 22/1997;

c) rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti; (6)

c bis) rilascio dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti; (7)

d) rilascio dell’autorizzazione relativa agli impianti assoggettati alla procedura semplificata prevista dall’articolo 29;

e) rilascio delle autorizzazioni all’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione di scarichi civili, di pubbliche fognature e di quelli ad essi assimilabili, nonché di ogni altro fango o residuo di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia; l’autorizzazione non è richiesta per chi esercita il trasporto e lo spargimento di liquami e fanghi derivanti da propri pozzi neri al fine di fertilizzare i propri terreni;

f) rinnovo dell’autorizzazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti, ivi compresi gli oli minerali e sintetici usati disciplinati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, fino alla data di iscrizione dell’interessato all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o al provvedimento definitivo di diniego dell’iscrizione stessa;

g) rilascio dell’autorizzazione al conferimento dei rifiuti solidi urbani presso impianti di smaltimento in ambiti territoriali ottimali diversi da quelli di produzione, ma ubicati nel medesimo territorio provinciale;

h) ricezione e verifica delle comunicazioni presentate per l'esercizio di attività di autosmaltimento e recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

i) ricezione e verifica della comunicazione preventiva all'installazione degli impianti mobili autorizzati di smaltimento e di recupero, prevista dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo n. 22/1997, per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

l) esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997 e dell'articolo 35 della presente legge.

2. Sono delegate alle province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997, fatta salva l'istituzione dell'apposito fondo regionale di cui al comma 9 dell'articolo 17, nonché le funzioni regionali di cui ai commi 14 e 15 ter del medesimo articolo.

3. Per l'espletamento delle attività di cui ai commi 1, lettere b), d), e), h) e i), e al comma 2, le province possono avvalersi della collaborazione dell'ARPAV. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera l) le province si avvalgono della collaborazione dell'ARPAV...".

A pag. 32 della proposta di Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti viene inserito un capitolo dedicato ai rifiuti industriali, visto che tale inserimento è in contrasto con la normativa regionale si chiede lo stralcio di questo capitolo. Da sottolineare che l'Amministrazione Provinciale nell'ambito di questo capitolo prevede una "liberalizzazione" degli impianti di incenerimento nella nostra provincia. Questo quanto indicato:

"... Le aziende produttrici, che proporranno un piano industriale per la termovalorizzazione saranno autorizzate a realizzare un termovalorizzatore nel territorio provinciale con i vincoli seguenti:

- il sito dovrà prevedere la integrazione delle attività industriali di produzione, di termovalorizzazione e di collocazione dei residui del processo di combustione*

il sito dovrà essere individuato in territori della provincia adeguati secondo quanto indicato dal presente documento e dalla legge (vedasi Allegato 2: Piano delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti)

- l'impianto dovrà essere realizzato con tecnologie collaudate e tali da garantire che le emissioni in atmosfera rispettino i limiti previsti dalla normativa europea o nazionale se più restrittiva*

- il potenziale dell'impianto potrà essere tale da permettere in futuro un aumento della produzione attuale*

- il gestore dell'impianto dovrà compensare la comunità che accetterà il sito in modi da concordare con la stessa..."*

Intervento presso la Regione Veneto per esclusione dell'impianto Ecoidea di Cologna Veneta

Nel piano provinciale venivano indicate nell'allegato 2 le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti. Nello stesso allegato al punto 1 venivano richiamate le due deliberazioni del Consiglio provinciale, la numero 27 del 27 marzo 2003 e la numero 85 del 22 dicembre 2004, che indicavano le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

La deliberazione n. 85 del 22 dicembre 2004 aveva per oggetto l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, in relazione al Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani. La stessa deliberazione inseriva tutto il territorio colognese, comprendente tutti i Comuni dell'Adige – Guà: Cologna Veneta, Pressana, Zimella, Veronella e Roveredo di Guà, fra i siti non idonei alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, in relazione al Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.

Nel territorio del comune di Cologna Veneta esiste un impianto privato di incenerimento rifiuti della ditta Ecoidea, inserito nella programmazione Regionale per la gestione di rifiuti urbani. Dalla stessa programmazione regionale è già stata stralciata la seconda linea di produzione dello stesso impianto Ecoidea. La presenza nel territorio Colognese, di un impianto per lo smaltimento rifiuti, va in netto contrasto con quanto deliberato dal Consiglio provinciale e con quanto approvato con l'adozione da parte della Provincia di Verona del piano provinciale della gestione dei rifiuti. Chiediamo che l'Amministrazione Provinciale di Verona dia seguito a quanto deliberato, e chieda al Consiglio Regionale del Veneto di stralciare dal Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani l'impianto di Ecoidea.

CONCLUSIONI

A nostro avviso il Piano manca di una visione strategica ed innovativa; si limita a prendere atto del deficit di capacità di smaltimento (mediante incenerimento) senza approfondire ed appurare strategie integrate e sinergiche volte a minimizzare efficacemente la produzione di RU residuo prima del suo trattamento termico (incenerimento) e successivo interrimento in discarica.

Il Piano dimentica completamente di evidenziare come la crescita della raccolta differenziata delle frazioni biodegradabili costituiscono un elemento basilare e strutturale dei sistemi di gestione dei rifiuti urbani, per raggiungere gli obiettivi di RD stabiliti dal Legislatore Italiano, raggiungere la riduzione del rifiuto biodegradabile in discarica, secondo quanto stabilito dalla direttiva comunitaria 99/31/EC. L'attenzione eccessiva rivolta al recupero energetico finisce per perdere di vista un altro obiettivo della strategia Comunitaria ossia il recupero della sostanza organica. Risulta evidente dalla letteratura di settore che, in molte strategie nazionali avanzate, vengono impiegati molteplici strumenti e prescrizioni tecniche volte a favorire il recupero del RUB contenuto nei rifiuti e quindi ridurre i conferimenti in discarica. Pertanto non esiste - a livello comunitario - una strategia unica per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra; si individuano invece un mix di strumenti e prescrizioni, quali ad esempio:

- **Obblighi di raccolta differenziata di alcune frazioni strategiche (quali carta, cartone e scarto organico) o di obiettivi di raccolta differenziata complessiva (qual è p.es. l'obiettivo minimo del 35% stabilito dal Dlgs 22/97 Italiano)**
- **Limitazione della tipologia di rifiuti da smaltire in discarica, imponendo obbligatoriamente in alcuni casi pre-trattamenti del RU, o vietando lo smaltimento in discarica di determinate frazioni (quali p.es. quelle ad alto potere calorifico);**
- **Applicazione di strumenti economici quali ecotasse, tasse per lo smaltimento in discarica, crediti per lo smaltimento dei RUB, ecc.**

A tale proposito è importante evidenziare il nesso esistente tra la capacità dei diversi sistemi di RD di intercettare le frazioni dei RUB e gli obiettivi di intercettazione e riduzione dello smaltimento in discarica al fine di attuare gli obiettivi dei Programmi Regionali di Riduzione dei RUB. Il monitoraggio avviato da alcuni anni dall'ARPAV³ permette di formulare un quadro immediato dei risultati ottenibili, attraverso le diverse tipologie di RD:


- **i circuiti di RD mediante contenitori stradali intercettano mediamente il 54% dei RUB, alla luce delle possibilità di "fuga" lasciate all'utenze nel conferimento non-corretto all'interno dei contenitori per il RUB;**

³ ARPAV della Regione Veneto

- nel caso delle raccolte porta a porta l'intercettazione sale a quota 83% dei RUB, tralguardando quindi più efficacemente gli obiettivi di intercettazione.


Tale analisi non evidenzia le riduzioni di RUB ottenute mediante le fasi di pre-trattamento effettuate sul RU residuo.

Figura 1: Intercettazione dei RUB per diversi sistemi di raccolta differenziata - ORR, ARPA Veneto -2003.



Intercettare le frazioni biodegradabili mediante RD significa modificare la composizione merceologica, le caratteristiche chimiche e il grado di stabilità biologica delle frazioni residue dei RU; ciò è particolarmente vero nel caso della raccolta mirata degli scarti alimentari (scarto umido) a maggiore putrescibilità e degli scarti verdi. Nei casi ottimali, laddove circuiti di raccolta intensivi delle frazioni biodegradabili riescono ad intercettare elevate quantità di materiali, la concentrazione di scarti putrescibili all'interno del RU residuo scende sotto la soglia del 10-15% in peso.


figura 2: Materiale Organico Putrescibile contenuto nel RU residuo dopo la fase di raccolta nei Comuni e prima del trattamento/smaltimento



Fonte: Premiazione 2002 Comuni della Provincia di Treviso

Un caso pratico, ed esemplare, del contributo che tali modelli di raccolta differenziata possono fornire al raggiungimento degli obiettivi della direttiva discariche, viene dalla comparazione ex-post dei risultati ottenuti dal Consorzio Est-Milano (CEM), una dei primi soggetti che ha introdotto in maniera sistematica la raccolta differenziata di tipo secco/umido nel proprio territorio. Grazie all'effetto combinato della: riduzione in termini assoluti della quantità di RU smaltito e della diminuzione della componente biodegradabile contenuta nei quantitativi da avviare a smaltimento si ottiene un'intercettazione del RUB (tra dopo e prima dell'avvio delle RD delle frazioni strategiche quali carta ed umido) pari a circa il 68% dei quantitativi totali, un valore quindi in linea con il target della Direttiva discariche (che ricordiamo essere il 65% dei RUB)!

figura 3: Confronto della composizione merceologica (kg/ab/a) del RU indifferenziato (prima della raccolta secco-umido) e del RU residuo (con raccolta dell'umido) nel Consorzio Est-Milano. Si è considerata una produzione costante di RU pari a 500 kg/ab/a.



Fonte: Notiziario 3-2006 della Scuola Agraria del Parco di Monza su dati CEM-Ambiente

Tale risultato appare particolarmente interessante alla luce dei molteplici Ambiti, che debbono ancora sviluppare o potenziare le capacità di pre-trattamento dei RU residui che

hanno moltiplicato gli sforzi per attivare sistemi di RD efficaci, in modo da diminuire la dipendenza dall'impiantistica di smaltimento.

Sicuri di un positivo accoglimento, porgiamo distinti saluti.

LEGAMBIENTE VERONA

**Per comunicazioni: Legambiente Verona Via Bertoni, 4 37122 Verona tel.
0458009686 fax 0458005575 e-mail info@legambienteverona.it**